

L'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI: RAGIONAMENTI FALLACI E INTERPRETAZIONI SOSTENIBILI.

Francesco Cirillo *

ABSTRACT (IT.): L'introduzione nell'art. 9 Cost. del richiamo alle generazioni future rievoca il dibattito della dottrina sulla loro presunta soggettività giuridica. L'occasione impone di affrontare un'indagine teorico- costituzionalistica, anche in chiave comparata, soprattutto con riferimento al richiamo alle *künftigen Generationen* di cui all'art. 20a GG (introdotto nel 1994) e alla giurisprudenza costituzionale tedesca (da ultimo, analizzando il *Klimabeschluss* del marzo 2021). Dall'indagine risulterebbe che il richiamo, ancorché necessario e pregnante a fini retorici, ripeta sul fronte applicativo gli stessi limiti indagati a livello teorico. Infatti, la prospettiva della conservazione dello *status quo* nei confronti di un'indistinta posterità mostra diverse criticità: presuppone l'idea di un'umanità del futuro identica a quella presente nei bisogni, nelle risorse impiegate, nel numero di individui, in un'immagine antistorica e forse *naïve*; poi, l'idea della conservazione, del passaggio di testimone tra le generazioni, sottovaluta l'onere dinamico che grava sulle generazioni presenti nella creazione (attiva, non solo conservativa) di un'ambiente migliore. Nell'attesa delle possibili letture del richiamo alla posterità da parte della Corte italiana, si auspica che la giurisprudenza costituzionale non si ritrovi ancora una volta chiamata a fronteggiare le omissioni e gli errori di una politica troppo spesso disattenta.

ABSTRACT (ENG.): *The introduction in Art. 9 of the Constitution of the reference to future generations recalls the debate of the doctrine on their presumed juridical subjectivity. The occasion requires us to face a theoretical-constitutional investigation in a comparative key, especially concerning the künftigen Generationen of Art. 20a GG (introduced in 1994) and German constitutional case law (most recently, the Klimabeschluss of March 2021). The investigation would show that the reference, although necessary and meaningful for rhetorical purposes, repeats the same limits investigated theoretically on applying the principle. The perspective of the conservation of the status quo towards an indistinct posterity shows several criticalities: it presupposes the idea of the humanity of the future identical to the present one in terms of needs, resources employed, number of individuals, an image unhistorical and perhaps naïve; then, the idea of conservation, of the passing of the baton among generations, underestimates the dynamic burden that weighs on the generations present in the creation (active, not only conservative) of a better environment. While waiting for the possible readings of the reference to posterity by the Italian Court, it is hoped that constitutional jurisprudence will not be called again to face the omissions and errors of a too-often inattentive policy.*

KEYWORDS: diritti, generazioni future, Germania, art. 20° GG; art. 9 Cost.

SOMMARIO: 1. Una sostenibilità giuridica. – 2. I diritti delle generazioni future. – 3. Un richiamo “anche” alle generazioni future. – 4. Sull’interesse (tedesco e italiano) per le generazioni future.

1. Una sostenibilità giuridica?

La sostenibilità dello sviluppo economico è un concetto che implica, già nelle sue prime formulazioni teoriche o scientifiche, il riferimento al rapporto tra le generazioni¹.

Questa nozione, sorta nella riflessione scientifica di ambito economico e sociale, ha assunto un rilievo sempre più incisivo anche nel discorso giuridico, sino a elevarsi a vero e proprio principio transnazionale, comune ai diversi ordinamenti e con declinazioni peculiari che rispecchiano i contesti in cui viene sempre più spesso evocato. La sua affermazione nelle culture giuridiche frequentemente anticipa eventuali atti di recezione formale o di positivizzazione, ma avviene «generalmente per effetto dello spontaneo e diffuso riconoscimento del valore comune»² dell'equilibrio nello sfruttamento delle risorse, e si fonda sulla più diffusa constatazione degli effetti negativi dello sviluppo economico sull'ambiente e sugli ecosistemi. La dimensione diacronica dell'impatto dell'economia sull'ambiente (il riferimento al rapporto tra le generazioni) è un elemento tuttora centrale nelle relative trasposizioni giuridiche, come ad esempio nei richiami del costituzionalismo più recente.

Si possono subito evocare, in tal senso, l'art. 20a della Legge fondamentale tedesca («*auch in Verantwortung für die künftigen Generationen*»), il preambolo della Carta di Nizza (che connette il godimento dei diritti a «*responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future*») o il novellato art. 9 della Costituzione italiana (secondo cui la Repubblica «*[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*»).

¹ *Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Perugia. Questo contributo rappresenta il testo integrato e rielaborato di un intervento svolto al Convegno internazionale di studi sul tema Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali (Salerno-Cava de' Tirreni, 1-3 dicembre 2022).

Il richiamo consueto è al c.d. rapporto Brundtland, ovvero il rapporto *Our Common Future* del World Commission on Environment and Development del 1987, nel quale si affermava: «Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs contains within it two key concepts: (i) the concept of 'need', in particular the essential need of the world's poor, to which overriding priority should be given; (ii) and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's ability to meet present and future needs». Simile formulazione era già rinvenibile nella Dichiarazione di Stoccolma del 1972 o nel cd. *Rapporto sui limiti dello sviluppo* commissionato al MIT dal Club di Roma (D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. RANDERS, W. W. BEHRENS III, *The Limits to Growth*, New York, 1972, 182): «The equilibrium society will have to weigh the trade-offs engendered by a finite earth not only with consideration of present human values but also with consideration of future generations». In modo analogo, ma senza richiami specifici all'impatto ambientale, la costituzione pastorale *Gaudium et spes* del 1965 (§ 70) evidenziava la necessità di «prevedere le situazioni future e di assicurare il giusto equilibrio tra i bisogni attuali di consumo, sia individuale che collettivo, e le esigenze di investimenti per la generazione successiva».

² Così, in relazione alla categoria del diritto transnazionale, L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, 176. In tema di sostenibilità, v. E. BUONO, *La solidarietà intergenerazionale come common core del costituzionalismo ambientale europeo e la riforma della costituzione italiana*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del convegno SIRD Milano, 22 aprile 2022*, Torino, 2022, 109 ss.

Forse, l'uso inflazionato del concetto di sostenibilità ne complica la definizione analitica: sarebbe per alcuni una "parola di gomma"³ o provocherebbe un restringimento dei rapporti tra uomo e ambiente nel solo schema della pianificazione razionale (per altri, sarebbe persino una "parola del potere"⁴). Certo è che i concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile poggiano su due elementi la cui genealogia è visibilmente connessa al contesto che li ha prodotti: da un lato, sullo sviluppo economico, il quale rinvia a una determinata impostazione della scienza e della prassi economiche contemporanee; dall'altro lato, sul rapporto intergenerazionale, inteso anche come conflitto tra generazioni nell'attribuzione delle risorse. Entrambi gli elementi, se considerati autonomamente, sembrerebbero afferire più al regno delle cause storiche del crescente impatto antropico che non all'orizzonte delle possibili soluzioni.

Esistono, poi, diverse criticità di ordine logico e dogmatico, che inducono parte della dottrina a escludere che si possano affermare veri e propri diritti delle generazioni future⁵, salvo però ammettere – almeno – un dovere delle generazioni presenti alimentato dal principio solidaristico a vantaggio *anche* della posterità. Per altri, invece, la progressiva "giuridicizzazione" della sostenibilità sarebbe resa possibile dalla sostituzione del concetto empirico di bisogno (di cui, per esempio, al rapporto Brundtland) con quello di diritto⁶, nel senso della preservazione di veri e propri "diritti" delle generazioni future⁷.

Ciò, impone uno sforzo nel tentativo di ricostruire un possibile ordine giuridico della sostenibilità, soprattutto al fine di colmare quella distanza tra realtà e principi che indurrebbe

3 Letteralmente un «Gummiwort» per K. WULLENWEBER, *Wortfang. Was die Sprache über Nachhaltigkeit verrät*, in *Politische Ökologie*, 2000, 23.

4 J. RADKAU, »Nachhaltigkeit« als Wort der Macht. Reflexionen zum methodischen Wert eines umweltpolitischen Schlüsselbegriffs, F. DUCEPPE-LAMARRE, J.I. ENGELS (a cura di), *Umwelt und Herrschaft in der Geschichte. Environnement et pouvoir: une approche historique*, München, 2008, 135-136.

5 M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in A. D'ALOIA, R. BIFULCO (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 423 ss. (anche in *Diritto e società*, 2008, 145 ss.); e più brevemente in M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2016, 13-14: «sicché l'idea che staremmo per coprire i nostri discendenti di debiti "n'a tout simplement aucun sens" e infondata sul piano giuridico (perché non è dato identificare alcun soggetto cui imputare quei diritti; perché non si sa neppure se ve ne sarà mai uno; perché non si sa quale delle n generazioni future dovrebbe prevalere una volta che si considerassero partitamente i "diritti" di ciascuna)».

6 Sul punto, tra i tanti, R. BIFULCO, *Diritto generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, e diffusamente in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

7 Tra le prime affermazioni più autorevoli, A.-A. BRUHL, *Justice Unconceived: How Posterity Has Rights*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, 14, 2002, 393 ss.; ne osserva le implicazioni in prospettiva critica, F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista Quadrimestrale del Diritto dell'Ambiente*, 2010, 13, affermando che «si assisterebbe al passaggio dal concetto di sviluppo sostenibile al paradigma dei doveri verso le generazioni future, pur sempre in un quadro di responsabilità e di solidarietà che conferma quanto sia illusoria l'idea del diritto soggettivo»; sul punto anche E. MANFRELLOTTI, "Deorum manium iura sancta sunt". *I c.d. diritti delle generazioni future (e di quelle passate) nell'esperienza giuridica italiana: il caso della disciplina della v.r.a. in materia di biotecnologie*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., 615 ss.

a ritenere soltanto retorico il riferimento al nesso intergenerazionale e allo sviluppo sostenibile⁸.

2. I diritti delle generazioni future

Come anticipato, gran parte della comunità scientifica – soprattutto con riferimento alla *hard science* – ha identificato lo sviluppo sostenibile in un equilibrio dello sfruttamento delle risorse *over the long term*⁹, ancorando quindi la nozione di sostenibilità al rapporto tra generazioni e con ciò facendo proprio l'incontestabile assunto che ogni limite che l'umanità presente s'impone a tutela dell'ambiente sia inteso a vantaggio di un'umanità futura e non necessariamente ancora sorta¹⁰.

Allora, tale statuizione, di indubbio valore etico e di sicura efficacia retorica, ha necessitato di un corollario giuridico, ovvero della traduzione di questa relazione etica tra la generazione presente e quelle future in un rapporto giuridico propriamente inteso¹¹. Tuttavia, tale operazione di trapianto di un concetto dall'etica e dall'economia al diritto, anche se già in parte presidiata dal tentativo logico-filosofico di trovare un opportuno fondamento al nesso tra le generazioni presenti e future, ha destato non poche perplessità e mostra tutt'ora, accanto ai pregi indiscussi, alcune falle innocultabili.

Tra gli evidenti pregi della nozione di sostenibilità come vincolo in favore delle generazioni future spicca il limpido distacco da retoriche naturalistiche: l'ambiente che s'intende difendere non è soltanto la biosfera, che sembrerebbe destinata a superare agevolmente la scomparsa dell'umanità, non avendo sofferto per miliardi di anni della sua assenza. L'ambiente da tutelare è principalmente inteso quale insieme di condizioni idonee alla prosecuzione della vita umana: l'ambiente, in questo senso è soprattutto il "nostro" ambiente¹². È così che quest'egotica ambizione ha determinato la definizione di un concetto di sviluppo sostenibile quale sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di

8 Per una riflessione più ampia sul tema, sia concesso il richiamo a F. CIRILLO, *La sostenibilità come diritto delle generazioni presenti?*, in S. LANNI (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del convegno SIRD Milano, 22 aprile 2022*, Torino, 2022, 139 ss.

9 Come si osserva in una review della principale letteratura scientifica sugli usi dei concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibili: «*Sustainability may be defined as the capacity to maintain or improve the state and availability of desirable materials or conditions over the long term. This definition retains the commonly cited characteristics of sustainability and sustainable development as oriented toward the long term, and the basic identification of sustaining any particular conditions or materials as keeping or maintaining them*» (L. HARRINGTON, *Sustainability Theory and Conceptual Considerations: A Review of Key Ideas for Sustainability, and the Rural Context*, in *Papers in Applied Geography*, 2, 2016, 3).

10 Il concetto di generazioni future, allora, si starebbe «imponendo infatti quale paradigma sempre più solido di un percorso normativo che ha l'obiettivo di allineare l'ordinamento giuridico, le sue logiche e i suoi dispositivi al principio dello sviluppo sostenibile» (F. CLIMENTI, *Le "generazioni future" come paradigma interpretativo dell'articolo 9 Cost.*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 51).

11 Tra i primi contributi, va segnalato quello di una giurista statunitense: J.C. TREMMEL, *Establishment of Intergenerational Justice in National Constitutions*, in J.C. TREMMEL (a cura di), *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, 2006, 187 ss. Nel medesimo collettaneo, v. anche l'analisi del pensiero di Rawls, di C. DIREKSMEIER, *John Rawls on the Rights of Future Generations*, 72 ss.

12 «Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi», afferma Papa Francesco, nell'enciclica *Fratelli tutti*, 3 ottobre 2020, § 17.

realizzare i propri»¹³, con ciò trascurando ogni riferimento esterno all'equilibrio degli ecosistemi in cui tale «soddisfacimento dei bisogni» avviene. Un simile approccio si sottrae alla critica di quanti obiettano che il pianeta potrà affrontare cambiamenti radicali del clima, della flora o della fauna: se questa constatazione di storia naturale appare sensata per il pianeta in generale, non sembra altrettanto vero per l'ambiente in cui vive l'essere umano, il quale – ancorché capace di notevoli adattamenti – non è indifferente a radicali sconvolgimenti. Sotto questo profilo, i riferimenti alla posterità, ai diritti delle generazioni future, e all'equilibrio dello sfruttamento delle risorse nel tempo fondano la tutela dell'ambiente non già su una base esterna all'essere umano, ma proprio sull'interesse dell'umanità alla preservazione (o al miglioramento) del *suo* ambiente.

Se però una nozione antropocentrica di ambiente sembra porre al riparo i programmi ambientalisti da ogni critica relativa a loro eventuali intenti *naïve*¹⁴, essa introduce un attore molto problematico nella discussione, sul quale sorge più di un interrogativo: appunto, le generazioni future.

Intanto, emerge soprattutto un problema quantitativo: ci si può chiedere chi siano esse, in quale numero si presenteranno, di quanti individui ciascuna sarà formata, ecc.¹⁵. Poi, sorgono problemi di ordine ontologico: l'umanità non può essere divisa in generazioni, perché essa nasce e muore in continuazione, senza salti ventennali o trentennali. Ancora, possiamo pensare a questioni antropologiche: non si comprende perché i bisogni delle generazioni future dovrebbero essere commisurati a quelli delle generazioni attuali, poiché è noto che una parte non trascurabile dei nostri bisogni sia destinata a mutare e che le risorse che questa umanità sfrutta non coincidono *in toto* con quelle sfruttate dalle umanità del passato. Anzi, come nelle lucide e paradossali conclusioni di Parfit, si può osservare che l'esistenza dell'umanità futura dipenda anche dai disequilibri prodotti da quella attuale, e che per ogni umanità reale che goda in un tempo di certi diritti, se ne può ipotizzare una più numerosa, la cui esistenza sarebbe complessivamente migliore, e ciò anche a costo di diminuire il soddisfacimento dei relativi bisogni individuali¹⁶.

Inoltre, sul piano propriamente giuridico, l'iscrizione alle future generazioni di veri e propri diritti si connette alla questione più generale della dubbia imputazione di situazioni giuridiche soggettive a un numero ampio di "enti" tradizionalmente non ricompresi nel concetto di persona, dagli altri animali alla natura¹⁷. E qui non si tratta tanto di paventare il

13 Si tratta della definizione resa dal rapporto Brundtland.

14 Sul concetto di matrice psicologica di *naive ecology*, cfr. P. WHITE, *Naive Ecology: Causal Judgments About a Simple Ecosystem*, in *British Journal of Psychology*, 88, 2011, 219 ss.

15 Quindi, i profili di ordine quantitativo sono duplici: il primo attiene al numero di generazioni (il numero *n* di generazioni su cui, *supra*, sub n. 18, M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, cit., 14); il secondo al numero di individui di ognuna di esse (tema che rinvia al problema della sovrappopolazione. In altri termini, «[i]l problema non è banale, in quanto in astratto è impossibile dire quali siano le generazioni da considerare nelle nostre valutazioni di oggi» (A. CELOTTO, *Art. 9 e diritti delle future generazioni*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 28).

16 Quest'ultima, in particolare, è la "conclusione ripugnante", in D. PARFIT, *Ragioni e persone* [1984], Milano, 1989, 492 ss.

17 «Deve trattarsi di soggettività esclusivamente antropomorfe, oppure, come sta sempre più emergendo nel dibattito (anche in pronunciamenti di varie sedi giurisdizionali), di soggettività che ricomprendono al loro

rischio di uno *slippery slope* verso il riconoscimento di diritti a entità astratte, quanto soprattutto di dubitare della opportunità di un'estensione a problematica di concetti originariamente riferiti a realtà determinate (e che oggi si proiettano verso uno spazio indefinibile e incerto).

Allora, la nozione di sostenibilità si fonda su un presupposto inesplicito: lo sviluppo sostenibile deve garantire nei confronti di un'umanità futura (simile nel numero di individui e nella cultura a quella attuale) il soddisfacimento dei bisogni (analoghi a quelli presenti). Se l'umanità del futuro non impiegasse più le fonti energetiche fossili e fosse molto minore nel numero degli individui, allora ogni calcolo sull'equo sfruttamento nel tempo delle risorse fossili non avrebbe alcun senso.

Peraltro, una prospettiva così statica è del tutto sconfessata dall'aumento recente e continuo della popolazione umana¹⁸ e dal mutamento di tecnologie e culture, la cui rapidità è essa stessa in crescita¹⁹. Il passato stesso depone a sfavore di una simile idea di futuro²⁰, salvo ipotizzare la fine della storia e l'avvento dell'ultimo uomo²¹.

Neppure appare dirimente la "teoria" (*rectius*, l'ipotesi filosofica) della reciprocità indiretta, del passaggio di testimone tra le generazioni²²: innanzitutto perché postula un *regressus* (e un *progressus*) *ad infinitum* incompatibili con la storia naturale della nostra specie, immaginando un uomo che esiste da sempre e per sempre; poi, perché presuppone una

interno anche viventi non-umani e, addirittura, entità naturali?» F. CIARAMELLI, F.G. MENGA, *Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2021, 255. Un simile approccio rende possibili interrogativi via via più ampi: cfr. M.C. GAETA, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America latina*, in *Nuovo Diritto Civile*, 4, 2020, 313 ss. C'è chi tratta i diritti degli animali, dell'ambiente e delle generazioni future in una prospettiva unitaria: cfr. diffusamente A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, 1 ss., o L. PALAZZANI, *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, 2002.

18 Infatti, «[i]l perseguimento di uno sviluppo sostenibile qualitativo (con ciò alludendo al miglioramento della qualità della vita umana) implica l'inclusione di due ulteriori profili, entrambi riconducibili al fattore popolazione», il primo dei quali consiste nell'«inerzia in materia di controllo della popolazione mondiale» e il secondo nella constatazione che «la crescita esponenziale della popolazione sottrarrebbe alle generazioni a venire la fruizione di beni e risorse ambientali sempre più erose dai processi demografici» R. BIFULCO, *Sovrappopolazione, qualità della democrazia e sviluppo sostenibile*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, *Consulta Online*, 2020, 15.

19 Si pensi al concetto di *disruptive innovation*, apparso in J.L. BOWER, C.M. CHRISTENSEN, *Disruptive Technologies: Catching the Wave*, in *Harvard Business Review*, 1995, 43 ss., poi sviluppato due anni dopo, *Id.*, *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*, Boston, 1997. Un'ampia, completa e recente *review* si ritrova in S. SI, H. CHEN, *A Literature Review of Disruptive Innovation: What It Is, How It Works and Where It Goes*, in *Journal of Engineering and Technology Management*, 2020, 1 ss.

20 In modo opposto, Porena, afferma che «conoscendo i caratteri delle generazioni che si sono susseguite nel corso dei tempi – siamo in grado, induttivamente, di conoscere di prevedere i caratteri essenziali di quello che ci succederanno» (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, 96).

21 Il riferimento è chiaramente a F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo* [1992], Milano, 1992.

22 Su cui, U. POMARICI, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2021, 262 ss., con riferimento al pensiero di A. Gosseries, il quale sostiene che ogni generazione assume l'obbligo di restituire quanto ha ricevuto dalla generazione precedente a quella successiva, in una sorta di "eterno" passaggio di consegne.

continuità storica del tutto controintuitiva, dal momento che, infatti, ogni generazione consegna alla successiva un mondo necessariamente diverso da quello che ha ereditato (e chissà che talvolta non sia un bene). L'unico dato certo, si direbbe, è che l'umanità cambi nel tempo, nel numero dei suoi individui, nei rapporti col contesto e nel modo di abitare il *suo* ambiente.

In altre parole, le generazioni non si trasmettono reciprocamente il pianeta, né – per ipotesi – lo consegnano tal quale lo hanno ricevuto a quelle successive.

E ciò volendo ammettere, per assurdo, che l'umanità sia strutturalmente divisibile in generazioni, e non già soltanto dal punto di vista storico o sociologico²³. Il protagonismo della nozione di generazioni è stato teorizzato – quasi contestualmente – da José Ortega y Gasset²⁴, posto a fondamento della teoria sociologica di Karl Mannheim²⁵, riproposto in chiave filosofica da Martin Heidegger²⁶, senza che però, tra queste variazioni sul tema, si possa scorgere una cifra unitiva che consenta un uso disinvolto del termine.

Al contrario, la sovrapposizione delle teorie della generazione testimonia che con un solo termine s'intendano concetti molto diversi, alcuni dei quali del tutto idonei a rappresentare categorie interpretative storiografiche o sociologiche, ma spesso (e proprio perciò) non fruibili in un discorso quale quello giuridico²⁷. Si pensi al rilievo della nozione di generazione nella stagione del Sessantotto o al suo impiego attuale con riferimento alle Generazioni X, Y e Z²⁸: un uso indispensabile ai fini dell'analisi storica, politica, sociologica o culturale, non però esportabile nelle coordinate teorico-giuridiche, ad esempio al fine di

23 È noto alla storiografia che «[a] partire dal secolo scorso [*i. e.* l'Ottocento] la successione generazionale non era più un processo di sostituzione dello stesso con lo stesso, ma diventava un rimpiazzare qualcosa con qualcosa d'altro» (così G. BETTIN LATTES, *Sul concetto di generazione politica*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 1, 1999, 24); nel senso che diversi fattori sociali, complici una nuova retorica della giovinezza, l'avanzamento tecnologico e i rapidi mutamenti culturali, hanno contribuito all'emersione di questa nozione di generazione, utile alla spiegazione di alcuni fenomeni sociali. Un simile processo avrebbe avuto nel '68 la sua acme.

24 Per esempio, in J. ORTEGA Y GASSET, *El tema de nuestro tiempo* [1932], Madrid, 2002, 48: «Una generación es una variedad humana, en el sentido riguroso que dan a este término los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, que les prestan una fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior». Si tratta, quindi, di una teoria radicale e ontologica che non può trovare oggi un accoglimento né sul piano filosofico, né altrove, nonostante il fascino esercitato e la fortuna raggiunta nelle scienze sociali.

25 K. MANNHEIM, *Das Problem der Generationen*, in *Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie*, 7, 1928, 157-185 e 309-330, poi in K. MANNHEIM, *Das Problem der Generationen* [1928], in *Id.*, *Wissenssoziologie. Auswahl aus dem Werk*, Berlin, 1964, 509-565, che ha ricostruito un concetto di generazione quale punto medio tra individuo e massa, come uno specifico nesso sociale tra individui che prescinde dalla loro collocazione storica; su questo concetto v. recentemente A.-B. MEINICKE, *Karl Mannheim und "Das Problem der Generationen"*. *Anwendung der Theorie auf die Generation Y*, Göttingen, 2021.

26 Il quale avrebbe a sua volta approfondito il pensiero di Wilhem Dilthey, definendo la generazione come una forma storicamente orientata dell'intersoggettività, ovvero «eine konkrete Form des Mitgeschehens» così, C. FERENCZ-FLATZ, *Zum Phänomen der „Generation“: Intersubjektivität und Geschichte bei Heidegger*, in *Phänomenologische Forschungen*, 2013, 100.

27 Nel senso del diritto positivo si pensi, invece, all'impiego del concetto nella storiografia giuridica. Sulla generazione in senso politico, sociologico e del senso comune, v. anche la voce di A. CAVALLI, *Generazioni*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, 1994.

assegnare benefici o diritti a questa o quella generazione. La nozione di generazione qui richiamata, infatti, muove dalla comunanza di alcuni individui rispetto a un elemento identitario, sia esso una specifica formazione, un contesto politico o il contatto con una particolare tecnologia, il vissuto di un certo accadimento (si pensi ai ragazzi del Novantanove, alla generazione del Sessantotto o ai nativi digitali). È del tutto evidente che sia possibile introdurre una simile categoria interpretativa per sottolineare comunanze tra gruppi umani, ma non avrebbe senso ipotizzare rapporti traslativi o giuridici tra l'una e l'altra generazione, intese in quest'accezione.

In breve, l'ipotesi di un passaggio di consegne del pianeta tra una generazione e quella successiva appare paradossale: intanto, perché le generazioni così intese non esisterebbero in senso "ontologico"; poi, perché – pur volendo ammettere tale rapporto (giuridico) intergenerazionale – l'ambiente non è un concepibile come una *res* in proprietà di un gruppo di individui²⁹. Appare non superabile il limite della vaghezza delle situazioni giuridiche ascrivibili alla posterità, incerte nell'*an*, nel *quantum*, nel *quomodo* e persino nel termine *ad quem*³⁰. Per le stesse ragioni, anche sul piano giuridico internazionale si registra l'«impossibilità di riconoscere le generazioni future come soggetti di diritto»³¹, poiché la

28 Si può far riferimento, per esempio, per la Generazione Y (i nati tra gli anni '80 e '90) ad A. LA MARCA, *La "Generazione Y": giovani indecisi che sognano trionfi e vivono tra reale e virtuale*, in *Studium Educationis*, 3, 2011, 73 ss.; per i "veri" nativi digitali, la generazione Z, diffusamente a P. BIGNARDI, E. MARTA, S. ALFIERI (a cura di), *GENERAZIONE Z. Guardare il mondo con fiducia e speranza*, Milano, 2018.

29 Sul punto, si osservi che la Corte costituzionale inizialmente ne aveva fornito questa definizione: «L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione» (Corte cost., sent. 641/1987). Eppure, la dottrina ha osservato che 'ambiente' sia un termine troppo generico e ambiguo (cfr. già M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 11 ss.); «[d]i conseguenza, proprio perché dipende anche dalle sue componenti, l'ambiente non viene inteso come un oggetto statico, ma in chiave evolutiva e dinamica; inoltre, proprio perché variamente definito, interpretato, plasmato dalle diverse scienze, la sua definizione risulta relativizzata» (così nella voce di F. COSTANTINO, *Ambiente [Dir. cost.]*, in *Diritto on line*, Roma, 2014). Questa consapevolezza ha progressivamente indotto la Corte, in sentenze più recenti a rivedere le originarie certezze definitorie: «accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale"» (così per esempio, Corte cost., sent. 12/2009).

30 Afferma Spadaro, infatti che «[u]n giurista tradizionale può arrivare a concepire, per esempio e tutt'al più, la tutela del diritto del nascituro all'eredità, in quanto l'aspettativa di quest'ultima appare ravvicinata nel tempo (al massimo nove mesi). Tale aspettativa di solito è protetta dagli ordinamenti positivi e risulta quindi tecnicamente affrontabile. Difficilmente accetterà, invece, di discutere di situazioni giuridiche, attive o passive – relative a soggetti assolutamente vaghi e incerti (non esistendo ancora) e così lontani nel tempo (generazioni future) da apparire – del tutto ipotetiche al pari, del resto, degli stessi titolari», preferendo trattare «di un'aspettativa collettiva di genere (umano)» (A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, 2, 2008, 177 ss. e 196).

31 S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2007, 39. Nelle pagine immediatamente successive l'autore, muovendo da una nozione relazionale di soggettività, individua nella specie umana e nell'umanità tutta un ipotetico centro di imputazione (41 ss.).

caratteristica irriducibile del “soggetto” è la sua attitudine a essere considerato in quanto entità singola e determinata, e non già plurima e indistinta.

Dunque, «possiamo anche parlare di diritti, ma ciò rimane un vuoto simulacro che copre una realtà popolata di doveri»³², poiché non è affatto necessario enucleare un diritto per ogni dovere che si afferma. Le generazioni future allora potrebbero figurare come «“oggetto” indiretto di protezione» presidiato dal dovere dello sviluppo sostenibile³³, un dovere comune che non richiederebbe il diritto dei posteri.

Sia chiaro, la «protezione degli interessi della posterità, anche semplicemente rileggendo in chiave intergenerazionale clausole già esistenti e naturalmente vocate a questa prospettiva» è un forte motore del rafforzamento delle politiche ambientali³⁴. Però, il rischio dell’introduzione di clausole troppo vaghe, benché retoricamente efficaci, inficia il potenziale di effettività della dimensione normativa, già così debole nel settore ambientale. Nei confronti dei rischi che si prospettano, parrebbe opportuno individuare limiti chiari dell’azione economica degli Stati e dei privati, così da evitare che la ambiguità dei principi attenui l’effettività delle norme.

Eppure, superando queste osservazioni, il concetto di generazioni è certamente entrato nel lessico giuridico, in quello costituzionale, in quello comunitario e in quello delle diverse corti che hanno sorretto percorsi argomentativi sulla sostenibilità avvalendosi *anche*³⁵ del nesso intergenerazionale. Quanto al caso italiano, si pensi soprattutto alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, in diverse occasioni, ha affermato la tutela delle generazioni future³⁶, sino poi alle recenti modifiche dell’art. 9 Cost.³⁷; ma potrebbe richiamarsi ancora il caso delle *künftigen Generationen* nella giurisprudenza tedesca³⁸, su cui ci soffermerà nel prossimo paragrafo.

32 F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, 2010, 158-159.

33 *Ibidem*, 161. Sul punto anche Id., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, 2010, 40-41, dove affermava già il passaggio «dal concetto di sviluppo sostenibile al paradigma dei doveri verso le generazioni future, pur sempre in un quadro di responsabilità e di solidarietà che conferma quanto sia illusoria l’idea del diritto soggettivo».

34 A. D’ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, Napoli, 2017, 303.

35 Si osserva che «[l]’uso dell’avverbio ‘anche’ sottolinea, infatti, l’importanza di contemperare gli interessi delle generazioni future con quelli delle generazioni presenti, tenendo conto, peraltro, che l’idea delle prime è pur sempre – e inevitabilmente – una proiezione delle seconde» (A. MORELLI, *La tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in *Passaggi Costituzionali*, 1, 2022, 34).

36 Sul punto, perviene a conclusioni diverse da quelle di cui al paragrafo successivo, G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, 2020, 242 ss.

37 Sull’introduzione di un riferimento nella nostra Carta, v. tra i tanti M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 310 ss.

38 Cfr. K. RATH, M. BENNER, *Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit?: Die Relevanz des Klimaschutz-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts für andere Rechtsgebiete mit intergenerationaler Bedeutung*, in *Verfassungsblog.de*, 7 maggio 2021, che registrano una torsione della giurisprudenza, sottolineando la portata espansiva dell’equità intergenerazionale.

3. Un richiamo «anche» alle generazioni future.

Il riferimento alla Legge fondamentale tedesca, nonché alla dottrina e alla giurisprudenza che hanno interpretato le disposizioni relative alla protezione della natura e degli animali, consentono di proporre una possibile lettura del riferimento all'interesse delle generazioni future che si allontani dalla prospettiva dell'attribuzione di veri e propri diritti in capo all'umanità postera e, al contempo, attribuisca un significato positivo a un richiamo che rischia di essere altrimenti solo retorico.

Come è noto, nel 1994 è stato introdotto nella Costituzione tedesca l'art. 20a GG³⁹, relativo alla protezione della natura e degli animali, in cui compare il riferimento alle generazioni future: «*Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung*»⁴⁰.

Si tratta del principale esempio nel contesto europeo di costituzionalizzazione del riferimento alle generazioni future, sul quale anche la letteratura italiana non ha mancato di porre la dovuta enfasi⁴¹.

In primo luogo, possono essere evidenziate due aspetti. Il primo è che l'intero periodo, composto da una sola proposizione, consti di trentotto parole; un caso davvero singolare se raffrontato al diverso stile, ben più conciso, del testo costituzionale originario⁴².

Il secondo dato di rilievo è che questa dichiarazione di principio non figuri tra i diritti fondamentali, ma sia collocata all'interno del titolo dedicato all'organizzazione della Federazione, tra la disposizione che afferma la natura di Stato federale democratico e sociale della *Bundesrepublik* e la disposizione rivolta ai partiti politici. Allora, la tutela dell'ambiente è innanzitutto uno *Staatsziel*, un obiettivo dello Stato, e non già – almeno nella collocazione data dal legislatore costituzionale – un principio o un diritto fondamentale⁴³, quasi ad avvalorare l'ipotesi che all'affermazione di un dovere dei contemporanei non corrisponda il riconoscimento di un diritto dei posteri.

39 Su cui cfr., per tutti, il commento di A. EPINEY, *Art. 20a, Kommentar*, in C. Starck (a cura di), *Das Bonner Grundgesetz, Kommentar*, VI ed., München, 2010, 167 ss.

40 Corsivo aggiunto. Traduzione: «Lo Stato tutela nel quadro dell'ordinamento costituzionale i fondamenti naturali della vita e gli animali *anche* con responsabilità per le generazioni future, attraverso la legislazione e in conformità alla legge e al diritto, per via del potere esecutivo e della giurisdizione».

41 Tra i tanti, E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del "Grundgesetz"*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2003, 371-373; I. NICOTRA, *Ambiente, sicurezza, generazioni future: i nuovi diritti, oggi*, in *Percorsi costituzionali*, 1, 2010, 90 ss.; D. AMIRANTE, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, f.s., 2019, 16 ss.

42 Sul rapporto tra storia e testo costituzionale, cfr. M.G. LOSANO, *Le costituzioni della Germania post-bellica e i diritti fondamentali*, in *Revista de la Facultad de Derecho*, 2012, 231 ss.

43 Tra i tanti, cfr. S. WESTPHAL, *Art. 20a GG – Staatsziel „Umweltschutz“*, in *Juristische Schulung*, 4, 2000, 339; ancora, sempre in riferimento all'art. 20a GG, A. EPINEY, *Art. 20a, Kommentar*, cit., 183, che afferma che gli obiettivi dello Stato non siano rivolti all'individuo, ma allo Stato stesso, così che gli individui non possano fondare alcun diritto sugli obiettivi statali; a conclusioni analoghe giunge D. BLASBERG, *Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen: das Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 und 2 GG zu Art. 20a GG*, Berlin-Heidelberg, 2008, 32.

Quanto al riferimento alle *künftigen Generationen*, complici le singolari difficoltà di traduzione della disposizione in questione, la letteratura italiana non ha sempre rimarcato che la tutela dell'ambiente si giustifichi *anche* con la responsabilità per le generazioni future («*auch in Verantwortung*»), ma non solo in relazione ad essa⁴⁴.

In altri termini, le generazioni future non sembrano aver affatto un ruolo esclusivo nella *ratio* della norma, salvo quanto si osserverà con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali⁴⁵. Anzi, si può sostenere che il *Grundgesetz* mantenga come orizzonte di riferimento per la tutela dell'ambiente il presente. Pertanto, l'esempio tedesco dimostra che il riferimento intergenerazionale costituisca un richiamo di sicuro fascino, ma non se inteso a legittimare la cittadinanza di nuovi diritti di posterì.

Parimenti, uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale italiana, anche quella più incline a supportare la tesi del rilievo delle generazioni future, conforta l'intuizione dell'insufficienza del richiamo alle stesse: per esempio, nella sent. n. 18/2019, in materia di rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, la Corte afferma che «è da sottolineare che la lunghissima dilazione temporale finisce per confliggere anche con elementari principi di equità intergenerazionale»⁴⁶ o che sussistano talora «possibili ricadute negative anche in termini di equità intergenerazionale»⁴⁷; dove pure afferma, però, che «[l']equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo», così accogliendo la definizione del rapporto Brundtland e, però, avvalorando l'ipotesi che il rapporto

44 La dimenticanza della particella “anche” in alcune traduzioni italiane della Costituzione tedesca appare una vicenda singolare. Si ritrova frequentemente la traduzione «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali», così ad esempio in: R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, cit., 133 ss.; G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, 3, 2017, 10; A. D'ALOIA, *Bioetica ambientale, sostenibilità, teoria intergenerazionale della Costituzione*, in *Biolaw Journal*, 2 (S.I.), 2019, 653; P. BILANCIA, *Le Regioni e l'ambiente: elementi comparati nel costituzionalismo europeo contemporaneo*, in *Corti Supreme e salute*, 2, 2019, 340; ancora, in C. BONTEMPS DI STURCO, C. GUERRERO PICÓ, S. PASETTO, M.T. RORIG (a cura di), *Bollettino di informazione sull'attualità giurisprudenziale straniera*, Corte costituzionale, Roma 2010; la scomparsa può farsi risalire al testo a cura di R. Zanon sulla base della traduzione italiana pubblicata in E. PALICI DI SUNI PRAT, F. CASSELLA, M. COMBA (a cura di), *Le Costituzioni dei Paesi dell'Unione Europea*, Padova, 1998. La traduzione in questione parrebbe influenzata dalla versione francese di C. Autexier, M. Fromont, C. Grewe, O. Jouanjan, secondo il fenomeno delle lingue ponte, di cui si riconosce l'opzione per l'aggiunta del gerundio: «Assumant ainsi également sa responsabilité pour les générations futures»; ma è presente l'*également* (testo disponibile sul sito del Centre juridique franco-allemand).

45 Sul punto, M. KLEIBE, *Der grundrechtliche Schutz künftiger Generationen*, Tübingen, 2014, 35, afferma che l'articolo si basi su una visione antropocentrica, e che la parola ‘anche’ indica che la protezione delle generazioni future non possa essere l'unico scopo della disposizione. Una traduzione che conservi lo *auch* del testo tedesco, invece, in M. MANCARELLA, *Il principio dello sviluppo sostenibile: tra politiche mondiali, diritto internazionale e Costituzioni nazionali*, in *Giuristi Ambientali*, 2006, 7.

46 Corte cost. 14 febbraio 2019, n. 18, Considerato in diritto, § 5.2. (corsivo aggiunto).

47 *Ibidem*, § 6. e in modo identico nella sentenza della Corte cost. 12 maggio 2016, n. 107, Considerato in diritto, § 4.1.

intergenerazionale non abbia un peso argomentativo davvero decisivo o, quantomeno, mai esclusivo⁴⁸.

Il quadro non dovrebbe essere mutato – infine – nelle disposizioni costituzionali italiane, che impongono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «*anche nell’interesse delle future generazioni*» (art. 9 Cost.). Si osserva, infatti, «che il legislatore costituzionale ha scelto di non utilizzare espressione nessun riferimento ai diritti dei posteri, troncando alla radice la discussione sulla configurabilità di diritti per soggetti giuridici inesistenti»⁴⁹. Ciò non deve implicare un giudizio severo nei confronti della novella, né nel senso della sua inutilità né in quello di un eventuale nocività⁵⁰, quanto piuttosto una critica volta a un prosieguo dello sforzo intellettuale nella definizione di categorie giuridiche efficaci.

In ogni caso, quanto alle formule introdotte nei testi costituzionali, ne consegue che più indizi, nei settori e nei contesti più disparati, vadano nella stessa direzione: ‘*auch*’, ‘*o*’, ‘*anche*’, ‘*également*’ sono tutti lemmi che evidenziano l’opportunità del richiamo alle future generazioni, ma ne tradiscono, forse, la “flebile”⁵¹ vacuità. Nondimeno, lungi dal cedere teoricamente inappaganti, attribuendo al richiamo all’interesse delle generazioni future «*altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*», spetta all’interprete proprio il compito di attribuire un significato possibile e coerente a questo richiamo.

4. Sull’interesse (tedesco e italiano) per le generazioni future.

La novella dell’art. 9 della Costituzione italiana ha suscitato un significativo interesse nella dottrina costituzionalistica, in relazione ad aspetti disparati⁵²: la modificabilità dei principi

48 P. e., si osserva che «in materia previdenziale la Corte ha per lo più utilizzato l’equità intergenerazionale come argomento *ad adiuvandum* per giustificare le scelte austere dei governi» (M. Rospi, *L’equità intergenerazionale, la «disobbedienza civile» e il principio democratico alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale e in materia di equilibrio di bilancio*, in *PA Persona e Amministrazione*, 1, 2021, 769).

49 L. CUOCOLO, *Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1080.

50 E. MOSTACCI, *Proficuo, inutile o dannoso? Alcune riflessioni a partire dal nuovo testo dell’art. 41*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1124.

51 Il richiamo è al volume di F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana*, cit.

52 Sin dalla prima deliberazione della proposta di legge costituzionale: v., diffusamente e tra i vari, il *paper Ambiente e Costituzione: appunti sulla riforma in itinere*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, con i commenti di L. CASSETTI, A. LUCIA DE CESARIS, G. DI PLINIO, T.E. FROSINI, I.A. NICOTRA, F. RESCIGNO.

fondamentali⁵³; i riferimenti ai concetti di ambiente, biodiversità ed ecosistema⁵⁴; l'opportunità dell'inserimento di una riserva di legge in tema di tutela degli animali⁵⁵; infine, il richiamo all'equilibrio intergenerazionale racchiuso nella formula «*anche nell'interesse delle future generazioni*», che più attrae la nostra indagine. Ciascuno degli aspetti citati ha una ricaduta sull'interpretazione di quest'ultima formula.

Sul fronte della modificabilità dei principi supremi, è chiaro, ad esempio, che un'interpretazione fortemente innovativa delle formule introdotte conduca al rischio del superamento dei limiti al potere di revisione costituzionale. Da un lato, cioè, l'irruzione di valori totalmente nuovi e impreveduti evocherebbe persino l'esercizio di un potere costituente⁵⁶; dall'altro, l'ipotesi di una mera, «espressa e testuale canonizzazione» di valori già coltivati dalla giurisprudenza costituzionale consentirebbe piuttosto di affermare che «nulla è stato tolto e poco o nulla è stato aggiunto»⁵⁷. Se ciò vale in generale, è lecito ritenere che valga anche per il riferimento alle future generazioni.

Quanto ai problemi definitori relativi a «*l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi*», escludendo che il legislatore costituzionale abbia introdotto un insieme indistinto di iterazioni, quasi un pleonasma, bisognerà delimitare i concetti, interrogandosi innanzitutto su quali saperi, diversi dal diritto, siano coinvolti in tale operazione. Ciò richiede di valutare se, almeno nelle intenzioni, sia stato adottato un lessico propriamente giuridico, o se piuttosto l'influsso debba essere cercato altrove. E anche questo tema mostra una ricaduta evidente sull'analisi della clausola intergenerazionale, come pure sulla scelta del termine 'interesse' per qualificare il vantaggio dei posteri⁵⁸. Si vuole sostenere, cioè, che la revisione additiva del testo costituzionale mostri i chiari segni di un trapianto di concetti e termini che presentano quei caratteri di transnazionalità e interdisciplinarietà di cui si è detto: ciò non

53 Osservando, per esempio, che «se è senz'altro innegabile che la revisione in esame si configuri come la prima nella storia repubblicana a realizzare un intervento di modifica sui primi dodici articoli, tale elemento non può certo essere ritenuto decisivo [...] per ipotizzarne addirittura il potenziale contrasto con i limiti che si impongono al potere di revisione costituzionale, ossia con quei «principi supremi» (M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 142); oppure, in chiave critica, contestando proprio il metodo della revisione, perché «con la modifica dell'art. 9 si sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si modificano i principi supremi» (T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, 2.).

54 Sulla «individuazione di un'apparente pluralità di oggetti "nuovi"», cfr. le considerazioni critiche di ordine concettuale e propriamente giuridico, ancora in M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, cit., 131-132.

55 Ambendo così a spostare «la rilevanza dal piano dei meri elementi giustificativi di scelte di politica legislativa rientranti nella totale discrezionalità legislativa (secondo la logica dei beni non incompatibili con la Costituzione, che di fatto lasciava al legislatore la scelta del *se* e del *quantum* tutelare), a quello dei principi teleologicamente orientati che il legislatore deve attuare» (A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 279).

56 Più in generale, in tema di revisione dei principi, si osserva che «la Carta sia aggiornata nel senso della inclusione, in *melius*, sì da non risultare comunque intaccata la fedeltà alla sua matrice originaria ed anzi da essere reso ancora più saldo il legame con questa, prescindendo dunque dal dato meramente esteriore dell'ampiezza della innovazione» (A. RUGGERI, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2, 2018, 2).

57 D. PORENA, «*Anche nell'interesse delle generazioni future*». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 1° giugno 2022, 124.

58 *Ibidem*: «A quali precisi bisogni dovrebbe essere agganciato questo interesse di cui parla l'art. 9? Alla soddisfazione di quali beni della vita dovrebbe mirare?».

comporta che essi restino oggi esterni all'orizzonte del diritto, ma occorre evidenziare che la loro genesi eterodossa possa determinare criticità al momento della traduzione in categorie giuridiche.

Sulla base di queste considerazioni che attengono alla genealogia delle formule introdotte e ai meccanismi di trapianto che caratterizzano il formante culturale del diritto, sia con riferimento alla politica del diritto (costituzionale) che alla dottrina e alla giurisprudenza coinvolte nel processo ermeneutico, sorge l'opportunità di un confronto comparato con ordinamenti che hanno conosciuto esperienze analoghe.

Ebbene, anche se riferimenti alle generazioni future possano ritrovarsi in testi costituzionali distanti nel tempo e nello spazio (si pensi al preambolo della costituzione della Papua Nuova Guinea del 1978⁵⁹), il riferimento al caso tedesco appare opportuno, se non proprio necessario: innanzitutto, per l'esplicita ispirazione tedesca del dato testuale italiano; poi, perché gli sforzi interpretativi compiuti nel sistema tedesco potrebbero illustrare possibili vie anche per il contesto italiano.

L'introduzione nel disegno di legge costituzionale della formula intergenerazionale, infatti, nelle intenzioni dei proponenti «richeggia quella dell'articolo 20a della Costituzione tedesca»⁶⁰ e ciò consente senza dubbio di ascrivere la sua presenza al fenomeno del trapianto giuridico⁶¹. Inoltre, come anticipato, l'esperienza tedesca ha solo recentemente individuato nell'equilibrio intergenerazionale di cui all'art. 20a GG un parametro di costituzionalità delle leggi in materia ambientale, dopo un ventennio di silente vigenza della disposizione.

Nella decisione del primo Senato del *Bundesverfassungsgericht* del 23 marzo 2021 (il cd. caso Neubauer), infatti, il riferimento alle *künftigen Generationen* ha determinato la "incompatibilità costituzionale"⁶² di alcune disposizioni del *Bundes-Klimaschutzgesetz*⁶³. In breve, le riduzioni di emissioni programmate al fine ultimo della neutralità climatica nel 2050 avrebbero determinato una eccessiva sproporzione tra le rinunce prospettate nel breve periodo e i conseguenti maggiori oneri nel medio e lungo periodo: troppi pochi vincoli per la generazione attuale e un peso eccessivo per quelle future. La decisione è stata accolta con

59 Il riferimento è diffuso, ma basterebbe richiamare il penultimo paragrafo del preambolo (lett. *d*) che stabilisce il dovere «to protect Papua New Guinea and to safeguard the national wealth, resources and environment in the interests not only of the present generation but also of future generation».

60 Così nella *Relazione* di P. Maiorino, 1° Commissione permanente del Senato (Affari costituzionali), 25 maggio 2018, 4-5. La formula non era presente nell'A.S. 83/2018, ma è frutto dell'emendamento di cui all'A.S. 938/2018 di S. Collina e altri.

61 Sul tema dei trapianti, in chiave storico-giuridica, cfr. il contributo di M.T. FÖGEN, G. TEUBNER, *Rechtstransfer*, in *Rechtsgeschichte*, 7, 2005, 38 ss.; nonché più recentemente, L. FOLJANTY, *Legal Transfers as Processes of Cultural Translation: On the Consequences of a Metaphor*, Frankfurt am Main, 2015, 89 ss.

62 Si tratta di una *Unvereinbarkeitserklärung*; tecnica decisoria su cui v., per esempio, il commento di M. GRABHOF, in D.C. UMBACH, T. CLEMENS, F.-W. DOLLINGER (a cura di), *Bundesverfassungsgerichtsgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch*, Augsburg, 2005, 977. Infatti, dal dispositivo della sentenza (§ 267): «Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, ist sie grundsätzlich für nichtig zu erklären (§ 95 Abs. 3 Satz 1 BVerfGG). Etwas anderes gilt jedoch in den Fällen, in denen die Nichtigkeitserklärung einer Norm zu einem Zustand führt, welcher der verfassungsmäßigen Ordnung noch fernere stünde. Das Bundesverfassungsgericht belässt es dann bei einer Unvereinbarkeitserklärung und ordnet in der Regel gleichzeitig die Weitergeltung der entsprechenden Normen für einen bestimmten Zeitraum an».

63 Una sintesi efficace della vicenda è in F. CITTADINO, *Il caso Neubauer e la recente riforma dell'art. 9 Cost.*, ne *LaCostituzione.info*, 14 luglio 2022.

favore dalla letteratura costituzionalistica tedesca che ne ha evidenziato gli aspetti innovativi: alcuni, per esempio, discutono di un eventuale *ökologischer Verfassungswandel*⁶⁴, notando che l'individuazione di nuovi diritti soggettivi in disposizioni esterne al catalogo formale dei diritti abbia una portata tale da potersi qualificare come un cambiamento della costituzione; altri si soffermano sulla nuova concezione di una *Generationengerechtigkeit*, e sulle relazioni critiche tra questo proposito e i vincoli di bilancio⁶⁵; altri, ancora, osservano che la decisione, oltre a essere un *Meilenstein* per la protezione dell'ambiente, definisca una nuova dogmatica generale in cui si possano rinvenire le condizioni per un «Recht auf generationengerechte Ausgestaltung des Rechts»⁶⁶, un diritto soggettivo alla progettazione giuridica orientata alla giustizia intergenerazionale. Un eguale favore ha raggiunto anche la letteratura italiana, dove per altro ci si è soffermati, quanto alla postura della Corte tedesca, sulla specifica «funzione della giurisdizione costituzionale soprattutto nella salvaguardia della cooperazione internazionale e nell'applicazione dei vincoli che ne derivano, in conformità con i diritti fondamentali»⁶⁷.

Un simile risultato sembrerebbe indebolire le perplessità avanzate sul ricorso più retorico che effettivo alle generazioni future. Non v'è dubbio che la sentenza tedesca costituisca un punto di svolta per diverse questioni dogmatiche: *in primis*, proprio per l'espansione del catalogo dei diritti fondamentali; dunque, per la funzione che il Tribunale costituzionale si attribuisce nella ponderazione delle politiche ambientali, mediando tra obiettivi internazionali, diritti dei singoli e prerogative del legislatore nazionale e proiettando il test di proporzionalità in una dimensione radicalmente nuova. Tuttavia, proprio il significato che il *Bundesverfassungsgericht* ha attribuito alla formula intergenerazionale induce a consolidare la prospettiva critica che qui si frequenta. Intanto, le criticità sono ribadite dalla puntuale iterazione della particella aggiuntiva nel testo della sentenza, «*auch mit Blick auf die künftigen Generationen*»⁶⁸. Inoltre, in modo dirimente, il Tribunale precisa che «i denunciati non stanno rivendicando i diritti di persone che non sono ancora nate o addirittura di intere generazioni future. Queste non hanno diritti fondamentali soggettivi [...]. Piuttosto, i denunciati invocano i propri diritti fondamentali»⁶⁹. La dimensione intertemporale della giustizia ambientale non è fondata sull'esistenza indeterminata delle generazioni future, quanto invece sul diverso peso che gli obblighi ambientali avrebbero sulle generazioni presenti che – probabilmente – subirebbero nel futuro gli effetti di una distribuzione sproporzionata dei limiti alle emissioni. Infatti, le generazioni presenti e più giovani saranno

64 «Die Auslegung von Art. 20a GG als subjektives Recht abseits des Grundrechtskatalogs und ohne Änderung von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG wäre sicherlich (momentan) als zu starke Abweichung vom Willen des verfassungsändernden Gesetzgebers zu bewerten; und würde nicht mehr unter die Figur des Verfassungswandels fallen» (A. BOEHL, *Ein ökologischer Verfassungswandel?*, in *Verfassungsblog.de*, 10 maggio 2022).

65 L. MÄRTIN, *Generationengerechtigkeit und Fiskalpolitik*, in *Verfassungsblog.de*, 18 maggio 2022.

66 Così, K. RATH, *Ein Grundrecht auf Generationengerechtigkeit?*, cit., 4.

67 J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Giurisprudenza straniera Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 57.

68 Diffusamente, ma così per esempio al § 2.e dei *Leitsätze* (corsivo aggiunto).

69 Traduzione nostra del § 109: «Dabei machen die Beschwerdeführenden nicht etwa die Rechte noch nicht geborener Menschen oder gar ganzer künftiger Generationen geltend. Diesen kommt keine subjektive Grundrechtsberechtigung zu [...]. Die Beschwerdeführenden berufen sich vielmehr auf ihre eigenen Grundrechte».

chiamate a sostenere i ritardi attuali delle politiche ambientali, prevedibilmente, in un futuro prossimo e determinato.

Non si trarrebbe allora dei diritti delle generazioni future, né soltanto del dovere solidaristico dell'umanità presente verso quella futura, ma soprattutto dei diritti futuri delle generazioni presenti; i quali mostrano una più agevole riconduzione alle categorie dogmatiche della teoria generale e aggirano il problema della legittimazione ad agire e dell'azionabilità dei diritti dei posteri.

Queste considerazioni, inoltre, implicano un radicamento della giustizia intertemporale e ambientale nei principi personalista ed egualitario, con un'enfasi assai minore sul fronte della solidarietà intergenerazionale.

La decisione del caso Neubauer, allora, può essere un utile riferimento per la soluzione di questioni che, per la loro generalità, si prestano a un confronto comparato, anche prospettando un'eventuale convergenza delle corti italiane verso risultati interpretativi che, comunque, insistano sulla dimensione diacronica dei diritti fondamentali, sulla proporzionalità intertemporale delle politiche ambientali e, da ultimo, sulla sostenibilità intesa innanzitutto come giustizia ambientale distributiva.

Occorrerà attendere per osservare quale lettura del richiamo alla posterità darà la Corte italiana, nella speranza che la giurisprudenza costituzionale non si ritrovi ancora una volta chiamata a fronteggiare le omissioni e gli errori di una politica troppo spesso disattenta.